


I FOCUS DEL SOLE



ANTICORRUZIONE
Anac: segnalati
4.300 appalti
irregolari

Letour con l'analisi di Santilli ▶ pagina 9

L'ATTIVITÀ IN CIFRE

32

Gestioni commissariati
Sono le applicazioni della norma, con 23 commissariamenti veri e propri e 9 misure di sostegno

845

Corruzione a carico di amministrazioni
I procedimenti avviati per la prevenzione di questa ipotesi di reato. Degli 845 avviati ne risultano definiti 375 mentre per 470 è avviata l'istruttoria

149

Conflitto di interessi
I procedimenti avviati per incompatibilità degli incarichi nella Pa per ipotesi di conflitto di interessi. Questo lavoro, però, ha portato «risultati deludenti» a causa di norme poco chiare

4.372

Irregolarità negli appalti
Le segnalazioni su possibili irregolarità negli appalti nel 2016. Oltre 1.800 hanno riguardato i lavori. Nel 2015 sono state meno di 3 mila

252

Whistleblowing
Sono le ipotesi di whistleblowing. I casi di segnalazioni di possibili condotte illecite da parte di dipendenti della Pa

29

Protocolli di vigilanza collaborativa
Il più innovativo degli ultimi mesi riguarda Reggio Calabria e la riqualificazione della città: per la prima volta ha coinvolto la Procura della Repubblica locale

76

Accertamenti ispativi
In parte sono stati condotti con la collaborazione della Guardia di Finanza e della Ragioneria generale dello Stato

460

Precontenzioso
I pareri di precontenzioso emessi nel corso del 2016. Il 2017 è iniziato con numeri ancora più alti: 125 nei primi tre mesi. I pareri vincolanti sono stati undici

90,8 milioni

Il fondo cassa
Secondo l'ultimo consuntivo dell'Anac, valgono tanto gli attivi accumulati negli anni dall'Autorità. Solo nel corso del 2016 c'è stato un incremento di circa 8 milioni di euro

Anticorruzione. Relazione al Parlamento dell'Autorità: rafforzati poteri e status giuridico ma effetti solo nel medio-lungo periodo

Anac, segnalati 4.300 appalti irregolari

Cantone: non si ferma l'onda degli scandali, 32 commissariamenti - Richiamo sulla trasparenza Pa

Giuseppe Letour
ROMA

Oltre 4.300 segnalazioni ricevute su possibili irregolarità in appalti di lavori, servizi e forniture. Quasi 850 procedimenti avviati per bloccare attività in odore di corruzione. E 149 incarichi pubblici per i quali è stato ipotizzato un conflitto di interessi. Senza contare 32 commissariamenti, 460 pareri di precontenzioso sulle gare e una trentina di protocolli di vigilanza collaborativa, per allargare il perimetro del modello lanciato con l'Expo di Milano.

Ieri mattina il presidente dell'Anac, Raffaele Cantone ha presentato alla Camera la sua relazione annuale, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Certificando che, dopo tre

anni di vita, è «terminata la fase costituente» e il motore dell'Authority (il primo organismo amministrativo anticorruzione nella storia del paese) può finalmente marciare a pieni giri. Anche grazie al riconoscimento di uno status giuridico analogo a quello delle altre Autorità, ottenuto con la manovrina, e a un allentamento dei vincoli di spesa che consentirà di iniziare a investire un fondo cassa arrivato a quota 90,8 milioni.

Se i numeri fotografano un'Autorità che, mese dopo mese, ha innalzato molti nuovi argini ai fenomeni corruttivi, per Cantone questo non giustifica eccessi di ottimismo, perché «gli effetti positivi si potranno vedere solo nel medio e lungo periodo». Ma, soprattutto, non autorizza la Pa a lasciare l'Anac da sola,

perché «non si tratta di un organismo che può occuparsi di ogni forma di illegalità e pronunciarsi su tutte le questioni che ci vengono sottoposte». Addirittura, qualche amministrazione sta assecondando «l'idea che gli appalti si possano fare solo con il bollino dell'Anac». L'Authority, però, «non è un consulente e non si può sostituire alle scelte discrezionali della Pa».

Anche perché è impegnata su molti fronti: «L'onda lunga degli scandali e delle indagini giudiziarie non sembra arrestarsi». Per la Pa, allora, è arrivato dal presidente un vero appello alla trasparenza. Perché, nonostante gli interventi del Governo (come il Dlgs n. 97 del 2016), «il percorso verso la costruzione di una casa di vetro è tutt'altro che agevole, soprattutto nelle realtà di

ridotte dimensioni». Restano molti settori nei quali bisogna ancora lavorare. Sui conflitti di interesse negli incarichi pubblici «è indifferibile una rivisitazione complessiva della materia». Così come servono modifiche robuste alle norme sul «whistleblowing», la segnalazione di possibili illeciti da parte di dipendenti della Pa. Infine, c'è il Codice appalti, in vigore da aprile 2016 e rivisto dopo un anno da un decreto correttivo «particolarmente robusto» che, per Cantone, «contiene qualche novità discutibile», ad esempio sul parziale ritorno all'appalto integrato. L'Anac, a causa delle molte modifiche, sarà costretta a «rivedere le linee guida già adottate», rallentando di molto l'attuazione della riforma.



ANTONINO, RAFFAELE CANTONE



L'ANALISI

Giorgio Santilli

Anticorruzione più forte, ma la lotta è lunga e senza scorciatoie

La relazione tenuta ieri da Raffaele Cantone davanti al presidente della Repubblica Mattarella chiude la «fase» dell'Autorità anticorruzione: l'Anac ha allargato le proprie competenze rafforzando sia la vigilanza che la regolazione, è diventata il perno centrale del nuovo sistema degli appalti pubblici (anche se il correttivo del codice varato dal governo la costringe a rivedere le 7 linee guida già varate), ha rafforzato gli strumenti di intervento per la trasparenza nella Pa, ha riformato i piani anticorruzione, ha acquisito una organizzazione più stabile con più fondi spendibili e lo status di Autorità indipendente. Questi obiettivi di consolidamento della nuova Anac sono stati in sostanza raggiunti. Non mancano aggiustamenti da fare, anche sul piano legislativo o normativo, su questo o quel fronte, ma rispetto alle criticità di qualche tempo fa la strada imboccata è quella giusta.

Ora, piuttosto, il pericolo è un altro e Cantone lo segnala con nettezza quando dice di non voler «assecondare l'idea che gli appalti si possano fare solo con il "bollino" dell'Anac». Il pericolo è, soprattutto negli appalti, che le amministrazioni pubbliche, sempre alla ricerca di "scudi" che li proteggano dalle conseguenze delle loro azioni, cerchino il "bollino" dell'Anac prima di agire. Il rischio è cioè che il regolatore Anac - la grande invenzione positiva della riforma degli appalti - nato per aiutare e sostenere le amministrazioni nell'esercizio delle loro responsabilità, venga interpretato dalle amministrazioni come una scusa per esercitare invece la propria

irresponsabilità o fuga dalla responsabilità. «L'Autorità non è un consulente e non si può sostituire alle scelte discrezionali dell'amministrazione», ha detto Cantone che ha voluto dare un taglio netto: le risposte alle centinaia di quesiti, richieste di chiarimento o collaborazione che arrivano dalle amministrazioni arriveranno «solo se la questione posta è nuova o di rilevanza generale».

L'atteggiamento denunciato da Cantone appartiene in fondo a quell'approccio gattopardesco per cui tutto cambia perché nulla cambia anche nelle riforme di segno positivo si cerca il modo di accomodarsi per riproporre i vecchi atteggiamenti (e interessi). E di fronte a questa inerzia o, peggio, a questo boicottaggio del disegno riformatore che Cantone da una parte invita a comprendere quale sia il vero ruolo dell'Anac, evitando aspettative infondate, dall'altra assicura un impegno duraturo nella convinzione che la lotta alla corruzione si vinca solo nel medio-lungo periodo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

07 Lug 2017

Relazione Anac/1. Cantone: le linee guida al codice sono da rifare

Giuseppe Latour

Linee guida da riscrivere. Correttivo troppo ravvicinato alla prima stesura del Codice. E scelte discutibili, come quelle sull'appalto integrato e sulla quota di contributo pubblico nella finanza di progetto. La relazione annuale dell'Anac, presentata ieri alla Camera dal presidente Raffaele Cantone, ha riservato diversi colpi in tema di appalti pubblici. Soprattutto, all'Anticorruzione non è piaciuta la scelta di rimettere in discussione l'attuazione del Dlgs n. 50 del 2016, che adesso rischia di ripartire da zero.

Il presidente Anac è partito sposando la linea della riforma 2016, che «ha fatto una scelta coraggiosa, superando il sistema previgente, complicato e farraginoso, per far spazio a una normativa primaria più snella, completata da una secondaria affidata al ministero delle infrastrutture all'Anac, con atti di regolazione flessibili, aggiornabili velocemente all'occorrenza». È la soft law, invocata a più riprese proprio da Cantone in fase di scrittura delle norme.

Il decreto correttivo, però, potrebbe avere inceppato qualcosa. «L'Autorità - ha detto Cantone - in stretta sinergia con gli uffici del Mit aveva dato assoluta priorità all'attuazione del Codice, adottando, a seguito di consultazione pubblica (in più casi conclusa con l'invio di oltre cento contributi), sette linee guida su temi cruciali fra cui il "sotto soglia", il responsabile unico del procedimento, la progettazione, l'offerta economicamente più vantaggiosa. Richiedendo, anche quando non obbligatorio, il parere del Consiglio di Stato e l'avviso delle commissioni parlamentari, e formulando al Mit la proposta relativa al direttore dei lavori e al direttore dell'esecuzione». Insomma, un lavoro molto ampio che adesso verrà messo in discussione.

Perché ad aprile di quest'anno è intervenuto un "correttivo" particolarmente "robusto", come ha detto lo stesso Cantone. Quel decreto, però, è arrivato «forse a distanza troppo ravvicinata dall'entrata in vigore del Codice» e, soprattutto, «contiene novità positive ma anche qualche aspetto discutibile, ad esempio il parziale "ritorno" dell'appalto integrato o l'aumento consistente del contributo pubblico nella finanza di progetto». La riforma della riforma non è piaciuta, in diverse parti, all'Anac.

Adesso, alla luce delle novità inserite nel testo, «sarà purtroppo necessario rivedere le linee guida già adottate e bisognerà trasformare il documento sulla qualificazione in una proposta al Mit». In aggiunta, sarà riaperta la consultazione sul rating di impresa, «in quanto le nuove norme, accogliendo le nostre proposte, lo hanno opportunamente trasformato in un criterio premiale delle offerte, da prevedersi su base volontaria».

Cantone ha chiuso con un riferimento alla vicenda delle raccomandazioni vincolanti, istituito introdotto dal Codice del 2016 e poi cancellato dal Governo. «Noi stessi avevamo espresso dubbi, tanto che prima di utilizzarlo lo si era circoscritto con limiti e garanzie previsti nel regolamento di vigilanza, approvato tenendo conto del parere del Consiglio di Stato». Lo strumento «è stato

sostituito, attraverso la recente manovrina, con altro che appare persino più efficace, consentendo oltre a un generale potere di impugnazione dei provvedimenti di gara anche l'adozione di una nuova forma di raccomandazione».



P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

07 Lug 2017

Valuazione di impatto ambientale, in vigore dal 21 luglio l'esame preliminare in 30 giorni

Paola Ficco

Venerdì 21 luglio entra in vigore il restyling della Valutazione d'impatto ambientale. La rivisitazione arriva con il decreto legislativo 104/2017, pubblicato ieri in Gazzetta, che incide profondamente sul Codice ambientale. L'Italia recepisce così la direttiva 2014/52/UE e rivede gli istituti della verifica di assoggettabilità a Via e della Via soprattutto con l'obiettivo di semplificarle, contraendo i tempi: da 300 giorni a 6 anni per la valutazione e da 2 mesi a 2,6 anni per la verifica di assoggettabilità. Troppi, mentre il valore complessivo degli investimenti in opere statali soggette a Via e pendenti ammonta a circa 21 miliardi di euro. Con una nuova procedura unificata, il passaggio alla competenza statale dei progetti energetici e regole tutte nuove che incidono anche sul ruolo delle Regioni, tutto dovrebbe tornare nel solco della normalità e la Via statale mira a essere conclusa entro 390 giorni: 60 per presentare la domanda; 210 per pareri e consultazioni del pubblico; 120 per valutare il tutto ed emettere il provvedimento.

I termini sono considerati perentori e la mancata osservanza determina la responsabilità disciplinare dei dirigenti degli uffici preposti. Circa i pareri delle altre amministrazioni, è previsto che ove non siano resi nei termini, esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso, l'autorità competente procede comunque alla valutazione. Fa il suo ingresso la «valutazione di impatto sanitario». Nuovo il "pre-screening": per le modifiche o le estensioni dei progetti il proponente può richiedere una valutazione preliminare per individuare entro 30 giorni l'eventuale procedura da avviare. Il Dpcm 27 dicembre 1988 con le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale è abrogato e sostituito dal nuovo Allegato VII alla parte seconda Dlgs 152/2006. Gli altri allegati subiscono modifiche sostanziali: i progetti di cui all'allegato II sopportano la Via statale mentre soggiacciono alla verifica di assoggettabilità i progetti di cui all'allegato II-bis; i progetti di cui all'allegato III sono sottoposti alla Via regionale e i progetti di cui all'allegato IV sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a Via regionale.

Per la verifica di assoggettabilità a Via il proponente potrà esibire solo lo studio preliminare ambientale e non gli elaborati progettuali. Non basta, sotto il profilo procedurale, la nuova disciplina presenta due punti qualificati: la disciplina delle fasi del procedimento di Via, che diventano elementi vincolanti in sede di recepimento per gli Stati membri; quindi, le Regioni potranno solo disciplinare l'organizzazione e le modalità di esercizio delle proprie funzioni amministrative, con la facoltà di delegarle agli enti territoriali sub-regionali; il rapporto tra Via e autorizzazioni aventi a oggetto la realizzazione e l'esercizio del progetto; si chiarisce finalmente che la Via è una procedura il cui esito finale va posto alla base delle successive autorizzazioni. Sul punto, tutti i procedimenti paralleli (Vas, Via, verifica di assoggettabilità a Via, valutazione di incidenza e Aia) confluiscono in un procedimento unico e la disciplina è rimessa alla radicale riforma dell'articolo 10. In caso di progetti per i quali è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità a Via, l'autorizzazione integrata ambientale (Aia) può essere rilasciata solo dopo

che, all'esito di tali procedure di verifica, l'autorità competente abbia valutato di non assoggettare i progetti a Via.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

07 Lug 2017

Permesso di costruire, ecco il modulo standard aggiornato

Massimo Frontera

Come previsto, ieri la conferenza unificata ha approvato la revisione del modello unico per la richiesta del permesso di costruire, aggiornato rispetto allo schema licenziato tra il 2014 e il 2015 per tenere conto delle novità nel frattempo intervenute (dopo i decreti legislativi 126 e 222 del 2016). Aggiustamenti formali che non contraddicono lo schema precedente.

Le Regioni hanno ora tempo fino al 30 settembre prossimo per adottarlo, eventualmete con le consuete "personalizzazioni" concesse «in relazione alle specifiche normative regionali». I Comuni, entro il 20 ottobre lo devono rendere disponibile sul sito istituzionale.

L'obbligo di pubblicazione, si legge nel documento approvato ieri in conferenza unificata e proposto dal dipartimento per la Semplificazione -è assolto anche attraverso «il rinvio (link) alla piattaforma telematica di riferimento» oppure il «rinvio (link) alla modulistica adottata dalla Regione, successivamente all'accordo e pubblicata sul sito istituzionale della Regione stessa».

Per chi non si adegua sono previste sanzioni: «La mancata pubblicazione dei moduli e delle informazioni indicate sopra entro il 20 ottobre 2017 costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (articolo 2, comma 5, decreto legislativo n. 126 del 2016)».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

PROFESSIONISTI

Il rapporto del Notariato. Metà degli acquisti per le abitazioni principali - Nel 50% delle compravendite costi sotto 100mila euro

Immobili, «vince» la prima casa

Nel 2016 costituite 90mila società di capitali - Snc: negativo il saldo «nate-chiuse»

Patrizia Maciocchi
ROMA

Oltre la metà dei 632.513 fabbricati oggetto di compravendita nel 2016 sono stati pagati meno di 100mila euro, con una richiesta di agevolazione prima casa nel 50% dei casi. La fascia d'età più "finanziata" con i mutui è compresa tra i 18 e i 35 anni e tra i 36 e i 45.

Il primo rapporto sui dati statistici notarili, presentato ieri a Roma dal Consiglio nazionale del Notariato, fotografa l'Italia non solo dal punto di vista dei passaggi di mano di beni mobili e immobili ma registra anche i cambiamenti per le società e le imprese. Una foto "scattata" all'interno del 94% degli studi notarili, considerando aree geografiche e caratteristiche degli "ulenti".

Il ritratto, anche "culturale", che svela un divario tra Nord e Sud e tra maschi e femmine. Sul fronte immobiliare la differenza di genere è quasi annullata rispetto agli acquisti di fabbricati (51,4% uomini e 48,6% donne) mentre a scegliere la "terra" sono soprat-

tutto gli uomini (63%). La palma delle compravendite (56%) va al Nord con la Lombardia che fa registrare il maggiore scambio (19,9% del totale) al centro la percentuale scende al 18,2% mentre si attesta al 25,8% al Sud e nelle isole.

Ad accomunare gli acquisti, oltre 808 mila, in tutte le tipologie immobiliari (fabbricati, terreni agricoli e edificabili) è il basso "prezzo" di acquisto che resta sotto i 100mila euro per i fabbricati nel 55,2% dei casi, nel 98% per i terreni agricoli e nell'87% per gli edificabili.

Il tetto dei 100 mila euro vale per oltre 262 mila "operazioni" mentre gli acquisti da "ricchi" con somme che sfiorano i 400mila euro sono poco più di 5 mila.

Spostando l'attenzione sulle donazioni diventa evidente il divario regionale e di genere: al Nord si donano azioni e aziende al Sud case, le prime soprattutto agli uomini mentre il "mattoncino" va alle donne. Nel 2016 sono state analizzate 29.068 donazioni di beni mobili: 3955 riguardano aziende,

11.819 quote e azioni e 9.812 donazioni di denaro. I beneficiari sono concentrati (50%) in una fascia d'età tra i 18 e i 45 anni, mentre il 36% dei donatori ha tra i 46 e i 65 anni, a dimostrazione che le sistemazioni immobiliari spesso sono un "anticipo" sull'eredità.

Successioni a parte un modo per avvicinare i giovani di "casa" al mondo del lavoro è quello di trasformare l'impresa individuale in impresa familiare. Nel 2016 nel Nord ovest sono stati stipulati 4.004 atti notarili per il riconoscimento dell'impresa familiare, 3.771 al Nord est, 2.345 al centro, 1.738 al Sud e 807 nelle isole.

Il 35,3% dei familiari portati all'interno dell'impresa ha tra i 18 e 35 anni: il 58,6% sono uomini il 41,4% donne.

I "numeri" dei notai fanno registrare nel 2016 la costituzione di oltre 90 mila società, per il 70% di capitali, con uno scioglimento che supera di poco le 20 mila. Il dato si inverte per le società di persone, dove il saldo costituzione-scioglimento non è attivo. Le società sono concentrate soprattutto

sulla dorsale appenninica e sfuggono alla tradizionale spaccatura Nord-Sud: circa il 17% sono in Lombardia, 13% nel Lazio, 11% in Campania, solo lo 0,20 in Valle d'Aosta e il 6% in Piemonte.

Boom di costituzioni delle nuove società nei primi sei mesi dell'anno (73.451), "solo" 54.722 nella seconda parte del 2016. L'opposto è avvenuto per gli scioglimenti concentrati nell'ultimo semestre (35.540 rispetto ai 17.786 del primo) in coincidenza con la scadenza dell'anno solare di bilancio.

Soddisfatto per la presentazione del rapporto il presidente di Notartel, la società informatica del notariato, Michele Nastri. «La ricerca legge la società italiana ma potrebbe farlo ancora meglio, se una norma di legge ci autorizzasse a trasmettere il repertorio per via informatica agli archivi notarili - spiega Nastri - o se l'Agenzia delle entrate aggiornasse i codici di tributo fermi al 1973: abbiamo il codice delle cave e torbiere e non quello dei patti di famiglia».

UNA FOTO DI RICERCA

Immobili e terreni

L'andamento del 2016, prezzi in milioni di euro

I sem 2016		II sem 2016		Var. II semestre	
Numero*	Prezzo**	Numero*	Prezzo**	Numero*	Prezzo**
Fabbricato					
243.262	31.584,3	230.908	38.038,8	-12.354	6.454,5
Terreno agricolo					
30.268	461	30.344	446,3	76	-14,7
Terreno edificabile					
8.965	474,8	8.957	436,2	-8	-38,6
TOTALE					
282.495	32.520,2	270.209	38.921,3	-12.286	6.401,1

Nota: *Numero delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili;

**Valore in euro delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili

Fonte: Consiglio Nazionale del Notariato, dati statistici 2016

Compravendite fabbricati

Per fasce di prezzo. In euro

Fino a 99.999	262.126
Da 100.000 a 199.999	142.916
Da 200.000 a 299.999	42.549
Da 300.000 a 399.999	13.524
Da 400.000 a 499.999	5.436
Da 500.000 a 599.999	2.569
Da 600.000 a 699.999	1.536
Da 700.000 a 799.999	915
Da 800.000 a 899.999	609
Da 900.000 a 999.999	380
Oltre 1.000.000	1.610

Fonte: Consiglio Nazionale del Notariato, dati statistici 2016

INTERVISTA | Salvatore Lombardo | Presidente del Notariato

«Per il mercato inizia un trend positivo»

«Dal rapporto esce un quadro che ci rallegra: il 50% degli immobili ad uso abitativo è una prima casa e in genere a comprala sono i giovani». Il presidente del Consiglio Nazionale del Notariato Salvatore Lombardo, coglie l'occasione della presentazione del rapporto anche per suggerire qualche correzione di rotta.

La maggior parte delle case sono acquistate con meno di 100 mila euro. Ma ci sono segnali di un aumento dei prezzi degli immobili?

Sì. Un dato che ci fa capire che potrebbero salire è che, rispetto ai primi sei mesi dell'anno, è aumentato il capitale erogato dagli istituti di credito mentre è sceso il numero delle operazioni.

La lettura dei dati suggerisce delle correzioni di rotta?

Ci sarebbero vari interventi opportuni, iniziando, ovviamente, dal fisco. Dal nostro lavoro emerge che si acquista principalmente dai privati e raramente dal costruttore. È chiaro che il deterrente è l'Iva: per un giovane anche poche migliaia di euro di risparmio possono fare la differenza nell'orientarlo a comprare tra il vecchio e il nuovo.

A proposito di giovani, come vanno le cose sul fronte dei mutui?

Anche in questo caso ci sarebbe da intervenire sui tempi. La burocrazia non aiuta. Per avere risposte in tempi più rapidi sarebbe necessario dare un



Al vertice. Salvatore Lombardo

«Le nuove società nascono soprattutto in Lombardia, Lazio e Campania»

maggior potere alle banche a livello locale.

Le società sfuggono al tradizionale divario Nord-Sud...

Sì. Nascono soprattutto in Lombardia, Lazio e Campania. I Questa ripartizione evidenzia come vi sia un tessuto imprenditoriale importante anche nel centro e nel sud Italia.

Trasformare l'impresa individuale in una familiare è un modo per trovare un'occupazione ai figli?

Certamente è interessante soffermarsi sull'età dei familiari dell'imprenditore principale: in prevalenza sono molto giovani (36,61% di età tra i 18 e i 35) e maschi nella misura del 55,55%.

P. Mac.

© RIPRODUZIONE AUTORIZZATA



Con la riforma più spazio ai crediti «rischiosi», 7 miliardi per chi investe

Il fondo di garanzia premia gli investimenti delle Pmi

Approda oggi in «Gazzetta» la riforma del Fondo di garanzia per le Pmi che, attraverso il nuovo rating, amplia la platea delle imprese che potranno accedere al credito, premiando chi scommette sugli investimenti con la percentuale massima di copertura. La riforma a regime potrebbe favorire fino a 7 miliardi di investimenti sui 25 di credito erogato.

Bartoloni e Fotina > pagina 2

La proiezione

A regime le erogazioni a 25 miliardi: si darà meno spazio al «circolante»

La riforma al via

La platea delle imprese ammissibili sale al 92% ma il rating sarà più selettivo

DECRETO OGGI IN GAZZETTA
 Le nuove regole subito al via per le operazioni legate alla nuova Sabatini, dal 2018 saranno estese a tutte le richieste di prestiti

Il Fondo Pmi premia chi investe

Garanzie più alte al credito a rischio: agli investimenti sette miliardi

Marzio Bartoloni

Si allarga la platea delle piccole e medie imprese che potranno accedere ai finanziamenti del Fondo di garanzia. Con il nuovo modello di rating previsto nella riforma contenuta in un decreto a firma di Mise e Mef - che oggi approda in «Gazzetta Ufficiale» - il 92% dell Pmi italiane potrà bussare al Fondo.

Ma il profondo restyling dei criteri di selezione che prenderà il posto dell'attuale sistema di credit scoring - che oggi esclude il 30% delle Pmi - fa di più, premiando le imprese che scommettono sugli investimenti assicurandogli la percentuale massima di copertura. L'obiettivo di fondo della riforma è infatti quello di spostare il credito sempre più verso le operazioni a rischio razionamento - quelle che difficilmente accederebbero a un finanziamento bancario -, mentre quelle più «sicure» avranno garanzie più basse. Abbassandosi le percentuali di copertura sul circolante si dovrebbero dunque favorire gli investimenti che avranno la garanzia all'80% delle somme erogate, a prescindere

dalla classe di merito dell'impresa e della durata del finanziamento richiesto. Grazie a questa corsia preferenziale la quota di finanziamenti a fronte di investimenti potrebbe salire - secondo i tecnici - fino a 7 miliardi sui 25 miliardi di credito erogato che potrebbe raggiungere il Fondo con la riforma a regime. Nel 2016 sono stati raggiunti circa 17 miliardi di finanziamenti e - come dimostrano già i dati di crescita (+15%) del primo trimestre di quest'anno - i finanziamenti garantiti dal Fondo dovrebbero raggiungere i 20 miliardi nel 2017, per poi crescere a 22-25 miliardi quando la riforma girerà a pieni giri, a fronte di un fabbisogno di risorse pubbliche per le garanzie che salirà dai 900 milioni di quest'anno a 1,3 miliardi nel 2019. Una crescita esponenziale dei prestiti garantiti dal Fondo che dovrebbe produrre, come detto, anche un effetto volano sulle operazioni orientate agli investimenti che già nel 2016 sono cresciute del 30% e nel 2017 - se il ritmo di crescita sarà confermato - dovrebbero chiudere a circa 5 miliardi. Tenuto conto degli effetti della riforma -

che dispiegherà i suoi effetti dal prossimo anno - si può ipotizzare una crescita nel 2018 del 40% che si traduce in operazioni a fronte di investimenti per 6,5-7 miliardi.

La nuova riforma del Fondo sarà sperimentata infatti da subito solo dalle imprese che chiedono finanziamenti legati alle operazioni della «nuova Sabatini» per l'acquisto di beni strumentali. Mentre la riforma diventerà applicabile a tutte le operazioni di credito dal 2018. Un lasso di tempo necessario per mettere alla prova il nuovo rating: il Fondo di garanzia ha anche attivato un portale per consentire alle imprese di sperimentare i nuovi criteri che gradano le percentuali di copertura, oltre che alla durata e alla tipologia dell'operazione, alla rischiosità dell'impresa che intende ottenere credito con garanzia statale. Secondo il nuovo rating sono cinque le classi di merito attribuite alla Pmi in base ai bilanci: «sicurezza», «solvibilità», «vulnerabilità», «pericolosità» e «rischiosità». Solo quest'ultima esclude l'azienda dai finanziamenti. E da una simulazione effettuata sui da-

ti di 272 mila Pmi è risultato che solo l'8% delle aziende finirebbe nella classe di merito «rischiosità» che chiude le porte del Fondo. Mentre quasi il 70% si dividerebbe tra la classe «pericolosità» (il 24%) e «vulnerabilità» (il 44%). Insomma la platea delle Pmi ammissibili al Fondo si amplierebbe fino al 92%. Cambiano però come detto le coperture: se oggi per la garanzia diretta il Fondo di norma vada un minimo del 60% a un massimo dell'80%, la riforma prevede che la copertura all'80% sarà destinata solo ad alcune categorie precise: aziende che investono (anche se il 40% dell'importo può finanziare il capitale circolante legato all'investimento), startup e Pmi innovative, nuove imprese e microcredito. Nel caso di finanziamenti per liquidità l'80% scatterà solo per le operazioni oltre i 36 mesi. Tra le novità anche l'importo massimo per impresa sempre a 2,5 milioni (anche sotto i 36 mesi), gli interventi a rischio tripartito (tra Fondo, banche e Confidi) per importi inferiori a 20 mila euro e il pagamento di una commissione (300 euro) in caso di mancato perfezionamento delle operazioni.

Foto: A. D'AVANZO/REUTERS

Lo scenario del credito

FINANZIAMENTI ATTIVATI E GARANZIE CONCESSE
 In milioni di euro


	Importo finanziato	Importo garantito
2009	4.898	2.742
2010	9.072	5.200
2011	8.340	4.413
2012	8.158	4.021
2013	10.823	6.430
2014	12.935	8.392
2015	15.065	10.215
2016	16.703	11.570

FABBISOGNO FINANZIARIO

Previsione per il prossimo triennio. In milioni di euro




Fonte: ministero Sviluppo Economico



Adempimenti. Procedure diverse per le variazioni se le fatture sono emesse prima o dopo il 1° luglio

Split payment, note Iva multiple

Il cliente deve distinguere tra acquisti commerciali o istituzionali



Marco Magrini
Benedetto Santacroce

Lo **split payment** modifica anche le regole per l'emissione delle **note di variazione Iva**, note che devono seguire procedure differenti a seconda che si riferiscano a **fatture emesse prima o dopo il 1° luglio 2017**. In particolare, per tutte le operazioni che dalla predetta data sono passate dal regime ordinario a quello della scissione dei pagamenti in caso di variazione dell'imponibile o dell'imposta, il fornitore, nell'emettere la nota di variazione, deve tener conto del regime Iva applicato alla fattura originaria che deve essere modificata.

Questo principio deriva dal fatto che l'Iva, in base al combinato disposto dell'articolo 63 della direttiva Iva e dell'articolo 6 del Dpr 633/72, diviene esigibile al momento dell'effettuazione dell'operazione e ogni modifica successiva deve necessariamente riferirsi sempre e comunque a tale momento.

Pertanto se un fornitore emette una nota di variazione successivamente al 1° luglio ma con riferimento ad una fattura emessa prima della predetta data, la nota di variazione seguirà le regole ordinarie. Quindi se la nota di variazione è in diminuzione, il fornitore, avendo originariamente provveduto direttamente al versamento dell'imposta, avrà diritto a portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione, annotandola in rettifica nel registro vendite di cui all'articolo 23 del Dpr 633/72 e computandola nella liquidazione.

Il **oggetto a split payment** che riceve la predetta nota di variazione dovrà, se l'acquisto è stato realizzato in ambito commerciale, rettificare la detrazione precedentemente operata annotando la nota di variazione a debito nel registro vendite (articolo 23 del Dpr 633/72) ovvero nel registro dei corrispettivi (articolo 24 del Dpr 633/72). Al contrario, se il soggetto a split payment ha effettuato l'acquisto nell'ambito istituzionale (ad esempio una pubblica amministrazione) non dovrà effettuare alcuna variazione e avrà diritto di ricevere il pagamento della predetta

IL PRINCIPIO CARDINE

Poiché l'Iva diviene esigibile all'effettuazione dell'operazione, ogni modifica deve riferirsi a quel momento

nota di variazione per l'ammontare dell'Iva e dell'imponibile, se la fattura dell'operazione originaria era stata già pagata al fornitore.

Su questo caso, la circolare 15/E/2015 aveva previsto quale specifica semplificazione degli adempimenti - in considerazione del fatto che sia i fornitori sia i clienti avevano nel frattempo implementato le modifiche necessarie per gestire il meccanismo di versamento dell'imposta dello split payment - la possibilità per il fornitore di applicare anche sulla nota di variazione riferita ad una fattura originaria liquidata in modo ordinario la disciplina della "scissione dei pagamenti". Questa soluzione prospettata dall'agenzia delle Entrate

non ci sembra giuridicamente corretta e produce degli effetti non certamente neutri nei confronti dei soggetti direttamente coinvolti dalla rettifica Iva connessa.

Al contrario, se la nota di variazione in diminuzione emessa dopo il 1° luglio 2017 fa riferimento ad una fattura originaria già sottoposta al regime dello split payment, la nota di variazione dovrà essere emessa nello stesso regime e dovrà richiamare la fattura che è stata variata. Per il fornitore, non avendo la fattura originaria determinato a suo carico alcun pagamento d'imposta, la nota di variazione in diminuzione non comporterà il diritto a portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione. Ovviamente procederà all'annotazione della variazione in rettifica nel registro vendite, ma tale annotazione non avrà alcun effetto sulla relativa liquidazione Iva.

Per il soggetto sottoposto a split payment (pubblica amministrazione o società controllate e quotate Ftse Mib) la nota di variazione, se l'acquisto è avvenuto in ambito commerciale, dovrà provvedere alla registrazione della stessa nel registro Iva vendite con la contestuale annotazione nel registro acquisti allo scopo di stornare la parte d'imposta precedentemente rilevata a debito.

Nel caso in cui l'acquisto sia stato effettuato nell'ambito istituzionale la pubblica amministrazione potrà computare a credito l'eccedenza di versamento dell'imposta a scoppio dei successivi pagamenti da effettuare nell'ambito del meccanismo della "scissione dei pagamenti".

Le situazioni



LE FATTURE PRECEDENTI ...

Nota di variazione in diminuzione emessa dopo il 1° luglio 2017 con riferimento ad una fattura originaria in regime ordinario

- Per il fornitore è necessaria l'applicazione delle regole ordinarie. In particolare, se la nota di variazione è in diminuzione, avendo originariamente provveduto direttamente al versamento dell'imposta, il fornitore avrà diritto a portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione, annotandola in rettifica nel registro vendite di cui all'articolo 23 del Dpr 633/72.
- Il cliente che ha effettuato l'acquisto nell'ambito commerciale dovrà rettificare la detrazione precedentemente operata annotando la nota di variazione a debito nel registro vendite. Se il cliente ha effettuato l'acquisto nell'ambito istituzionale non provvederà ad alcuna variazione. Comunque avrà diritto a ricevere il pagamento della nota di variazione dal fornitore se la fattura originaria era stata pagata

... E QUELLE SUCCESSIVE

Nota di variazione in diminuzione emessa dopo il 1° luglio 2017 con riferimento ad una fattura originaria in regime di split payment:

- Per il fornitore, non avendo la fattura originaria determinato alcun pagamento d'imposta a suo carico, la nota di variazione in diminuzione non comporterà il diritto a portare in detrazione l'imposta corrispondente
- Il cliente, se l'acquisto è avvenuto in ambito commerciale, dovrà provvedere alla registrazione della stessa nel registro Iva vendite con la contestuale annotazione nel registro acquisti allo scopo di stornare la parte d'imposta precedentemente calcolata a debito
- Nel caso in cui l'acquisto sia stato effettuato nell'ambito istituzionale la pubblica amministrazione potrà computare a credito l'eccedenza di versamento dell'imposta a scomputo dei successivi pagamenti da effettuare nell'ambito del meccanismo della "scissione dei pagamenti"

Liquidazioni Iva. Le opportunità dopo la scadenza del 12 giugno

Per la prima spedizione la chance ravvedimento

Luca De Stefani

Possono essere ancora corrette le **comunicazioni delle liquidazioni Iva dei primi tre mesi del 2017**, il cui invio ordinario è scaduto lo scorso 12 giugno 2017 e l'eventuale reinvio, con sanzioni dimezzate, è scaduto lo scorso 27 giugno 2017. Valibra anche per il primo invio del modello, a seguito dell'omissione completa dell'adempimento. Inoltre, al posto delle sanzioni ordinarie da 500 a 2.000 euro (da 250 euro a 1.000 euro per il primo invio o il reinvio entro il 27 giugno 2017) è possibile avvalersi degli sconti previsti dal ravvedimento operoso.

Sono queste le conseguenze dei chiarimenti sullo **spesometro** (in scadenza il 18 settembre 2017, per i primi 6 mesi del 2017), contenuti nella risoluzione 87/E del 5 luglio 2017 che sono applicabili anche alle comunicazioni delle liquidazioni Iva (la prossima scadenza è il 18 settembre 2017, per aprile, maggio e giugno 2017).

Sanzioni ordinarie

L'omessa o l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute all'interno dello spesometro sono puniti con la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla relativa scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva pe-

riodiche, invece, si applica la sanzione amministrativa ordinaria da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla relativa scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Il reinvio che sostituisce

Sono ammessi, quindi, i rinvii di nuovi spesometri e nuove comunicazioni delle liquidazioni che sostituiscono modelli precedentemente inviati, «per correggere errori od omissioni» sia entro «il termine di scadenza ordinario»

IL PUNTO

L'opportunità del reinvio si combina con la riduzione delle sanzioni prevista per chi si ravvede

(senza l'applicazione di nessuna sanzione), sia oltre questo termine (con sanzioni piene dopo i 15 giorni successivi alla scadenza e con sanzioni dimezzate entro i 15 giorni). In caso di reinvio, lo spesometro o «la comunicazione» delle liquidazioni, inviati successivamente, sostituiscono i vecchi modelli trasmessi «precedentemente» (Faq n. 14 delle Entrate del 26 aprile 2017).

Dopo la scadenza

Se il reinvio sostitutivo ovvero la prima spedizione dello spesometro (o della comunicazione delle liquidazioni) avvengono, dopo la scadenza ordinaria ed entro i 15 giorni successivi alla stessa, si applica la sanzione amministrativa or-

dinaria (cioè senza avvalersi del ravvedimento operoso) di 1 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 500 euro per ciascun trimestre (da 250 euro a 1.000 euro per la comunicazione delle liquidazioni). Se il reinvio o la prima presentazione avvengono dopo i 15 giorni successivi alla scadenza, invece, la sanzione ordinaria, senza ravvedimento, è di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre (da 500 euro a 2.000 euro per la comunicazione delle liquidazioni). Si può notare, quindi, che, sia per lo spesometro che per la comunicazione delle liquidazioni, non vi sono differenze degli importi delle sanzioni tra il caso dell'omessa presentazione e quello del reinvio di un modello già inviato in precedenza.

Ravvedimento

Per tutte le sanzioni citate (piene o dimezzate, entro 15 giorni) e per tutte le sanatorie possibili (il primo invio dopo l'omessa presentazione e il reinvio di un modello già presentato) è possibile avvalersi del ravvedimento operoso, effettuando l'adempimento omesso, incompleto o inesatto e applicando gli sconti tipici del ravvedimento (che diminuiscono con il trascorrere del tempo) alle suddette sanzioni ordinarie (sia a quelle piene che a quelle dimezzate, entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria). A questo fine, va considerato che sia lo spesometro che la comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva periodiche non sono dichiarazioni annuali o periodiche, ma sono comunicazioni.